



# Normativa malattia CCNL Industria

Modulo informativo a cura della Fiom CGIL di Como

**CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E RELATIVA RETRIBUZIONE** Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo che varia in funzione della anzianità di servizio (c.d. PERIODO DI COMPORTO) il periodo di comportamento viene calcolato in riferimento alle assenze effettuate nei tre anni precedenti:

Anzianità	Comporto breve	Comporto lungo	Trattamento economico
Fino a 3 anni	183 gg.	274 gg.	122 gg. 100% gg. successivi 80%
Da 3 anni a 6 anni	274 gg.	411 gg.	153 gg. 100% gg. successivi 80%
Oltre 6 anni	365 gg.	548 gg.	214 gg. 100% gg. successivi 80%



1. evento continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa non superiore a 61 giorni di calendario;
2. almeno due malattie con assenza pari o superiore a 91 giorni di calendario
3. Alla scadenza del comporto breve vi è in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.

Superati i periodi di conservazione del posto il lavoratore potrà richiedere per iscritto un periodo di aspettativa **non retribuita**, prolungabili fino a massimo 24 mesi.

I ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni sono retribuiti al 100% fino a 61 giorni in aggiunta a quanto previsto.

**La retribuzione ritorna al 100% dopo 61 giorni dalla ripresa effettiva del lavoro.**

Trattamento economico dei **primi 3 giorni** di malattia per **eventi fino a 5 giorni**.

Il conteggio del numero di eventi di malattia breve riparte ogni anno solare.

**"ad esclusione, ricoveri, day hospital e durante la gravidanza"**

**fino al 3° evento, retribuzione al 100%**  
**dal 4° evento, retribuzione al 66,67%**  
**dal 5° evento, retribuzione al 50%**

*La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:*

- a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
- b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

Le fasce di reperibilità alle quali bisogna attenersi per consentire la visita fiscale sono: **dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19** (inclusi domeniche e festivi) entrano in funzione dal primo giorno di assenza. Durante gli orari della cosiddetta 'reperibilità', il lavoratore deve rimanere a casa o presso l'indirizzo comunicato con il certificato medico.

Il proprio medico curante, può disporre che il dipendente sia **esonero dalla visita fiscale** per particolari motivazioni.